

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3998

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami
di abilitazione alla professione forense

Presentato il 22 maggio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esame di abilitazione alla professione forense è da tempo al centro di considerazioni critiche, che trovano espressione anche in forma di numerose interrogazioni parlamentari indirizzate all'Amministrazione della giustizia, con richiesta di adottare iniziative volte a realizzare una maggiore omogeneità degli esiti, nonché un maggiore rigore complessivo della prova d'esame.

I dati statistici indicano che il numero di candidati promossi è notevolmente elevato (poco meno di 15.000 sono i nuovi avvocati che ogni anno in Italia fanno il loro ingresso nella realtà lavorativa), ed

inoltre che la provenienza dei candidati promossi è del tutto disomogenea, posto che talune sedi funzionano da veri e propri catalizzatori di « praticanti », con percentuali di candidati promossi straordinariamente elevate rispetto al numero degli ammessi a sostenere l'esame.

La situazione esistente, unita alla constatazione degli esiti poco significativi conseguiti all'invio degli ispettori ministeriali in ogni sede d'esame, misura adottata in anni recenti dall'Amministrazione della giustizia al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove, rende ormai improcrastinabile ed urgente un intervento

riformatore improntato a criteri della massima trasparenza e che, pur dovendosi collocare nell'ambito del più vasto, necessario ed impegnativo disegno di riordino delle libere professioni e dell'accesso alle stesse, consenta di incidere, da subito, su taluni passaggi dell'attuale struttura dell'esame di abilitazione forense, in modo tale da anticipare l'opera di razionalizzazione e di assicurare, in concreto, la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, corollario indefettibile del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'urgenza dell'intervento, per decreto-legge, discende dalla necessità di rendere immediatamente operativa la modifica di sistema, a partire dal prossimo esame di abilitazione forense (che, quanto alle prove scritte, avrà luogo, come di consueto, nel mese di dicembre), la cui organizzazione da parte dell'Amministrazione competente avrà inizio nel mese di giugno.

L'ipotesi di riforma delineata nell'articolo, frutto di consultazione con il Consiglio nazionale forense (CNF), incide sulla struttura dell'esame attraverso l'introduzione del meccanismo del « sorteggio », ai fini dell'abbinamento delle commissioni d'esame ai gruppi di candidati individuati in base alla certificazione di compiuta pratica.

Si è proceduto inoltre ad apportare modifiche di « contorno », con riguardo alla normativa che disciplina la pratica forense, ai testi che possono essere consultati durante la prova scritta ed alla composizione delle commissioni, recependo talune richieste del CNF.

Su tale linea si è anche provveduto alla sostituzione, tra le materie d'esame, del diritto ecclesiastico con quello comunitario, ritenuto di maggiore utilità nell'esercizio della professione forense, tenuto conto della accentuata internazionalizzazione di numerose aree del diritto, da quella commerciale a quella dei rapporti familiari.

In ordine alla pratica forense, salvaguardata la facoltà di trasferimento dei praticanti, quale espressione del principio generale della libertà di circolazione, è

previsto che il certificato di compiuta pratica sia rilasciato dal consiglio dell'Ordine presso il quale il praticante abbia compiuto il periodo più lungo della pratica biennale, ovvero, in caso di parità dei periodi, dal consiglio dell'Ordine presso il quale la pratica è iniziata, con divieto di rilascio di un secondo certificato di compiuta pratica.

Il senso delle modifiche richieste dal CNF si rinviene nella volontà di razionalizzare la disciplina della pratica forense e nel contempo di evitare quanto avviene ormai da anni (e cioè il trasferimento dei praticanti) nell'ultimo semestre che precede la conclusione della pratica, al solo fine di scegliere la sede d'esame, attesa la coincidenza tra sede di compiuta pratica e sede d'esame.

Con riferimento a tale ultimo dato, il decreto-legge non modifica il sistema attuale, giacchè la sede d'esame continua ad essere individuata attraverso il riferimento al luogo di rilascio del certificato di compiuta pratica, ma, in conseguenza della modifica della disciplina della pratica forense, i margini di scelta dei praticanti risultano sensibilmente ridotti, in quanto il certificato non è rilasciato dal consiglio dell'Ordine del luogo ove è stata compiuta la parte finale della pratica, come avviene attualmente, bensì da quello in cui è stata compiuta la maggior parte della pratica, quindi per un periodo di oltre un anno.

In tale modo si rende meno agevole il trasferimento verso le sedi « di comodo », posto che per realizzare l'effetto voluto (la scelta della sede d'esame) il trasferimento della sede di svolgimento della pratica dovrebbe avvenire oltre un anno prima della conclusione del biennio della pratica stessa; nondimeno, come è agevole comprendere, non è escluso che il deplorabile fenomeno abbia a ripetersi.

Diversamente, l'introduzione del sistema del sorteggio ai fini degli abbinamenti tra commissioni d'esame e candidati dovrebbe eliminare in radice il fenomeno, attraverso lo svuotamento di significato del trasferimento di sede ai fini della compiuta pratica.

Per il resto, il sistema mantiene le caratteristiche di base e quindi le corti d'appello continuano a rappresentare il riferimento sia per la individuazione del numero dei candidati ammessi a sostenere l'esame, che per la formazione delle commissioni, nel mentre si elimina la coincidenza tra commissioni esaminatrici e candidati, cosicché, a fini puramente esemplificativi, la commissione istituita presso la corte d'appello di Roma procederà ad esaminare i candidati del distretto di Milano, mentre quella istituita presso la corte d'appello di Milano esaminerà i candidati di altra corte d'appello, e così di seguito, fino ad esaurimento degli abbinamenti.

Per ragioni che attengono alla organizzazione della fase di svolgimento dell'esame, nonché agli oneri derivanti dalla modifica del sistema, si è ritenuto di lasciare i candidati nella propria sede di appartenenza ai fini della effettuazione delle prove scritte, alle quali presenzierà la commissione istituita presso la medesima corte d'appello.

All'esito della prova scritta, gli elaborati redatti dai candidati, inseriti come già attualmente in buste sigillate, saranno trasferiti tra le corti d'appello abbinata sulla base del sorteggio.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dell'operazione di trasferimento, al minor costo possibile per l'Amministrazione, è stato previsto l'impiego del Corpo di polizia penitenziaria, che eseguirà il trasferimento su richiesta di ciascun presidente di corte d'appello.

Diversamente, per lo svolgimento della prova orale, che si esaurisce in un solo giorno, saranno i candidati a doversi recare presso la corte d'appello sede della commissione esaminatrice. Per tornare all'ipotesi esemplificativa sopra indicata, le prove orali saranno svolte presso la corte d'appello di Milano, ove è istituita la commissione esaminatrice dei candidati del distretto di Roma.

L'elemento di imprevedibilità che si inserisce nella struttura dell'esame, attraverso il sorteggio degli abbinamenti commissioni-candidati, pure temperato dalla necessità di garantire una corrispondenza

tra numero di candidati ammessi per corte d'appello e composizione delle commissioni (che possono essere costituite da più sottocommissioni, in ragione del numero dei candidati), elimina in radice l'utilità dei « trasferimenti di comodo » dei praticanti, restituendo all'esame la serietà che deve contraddistinguere l'abilitazione all'esercizio di una professione che tutela interessi di rilevanza costituzionale.

Il sorteggio avverrà previo raggruppamento delle sedi d'esame che risultino sufficientemente omogenee quanto al numero delle domande di ammissione all'esame, in modo tale che gli abbinamenti commissione-candidati (oggetto del sorteggio) garantiscano l'efficienza del sistema.

Il raggruppamento delle sedi secondo il dato oggettivo del numero di domande di ammissione all'esame risulta necessario data la composizione mista delle commissioni d'esame (avvocati, magistrati, professori universitari) ed in riferimento all'ampiezza di ciascun distretto di corte d'appello; infatti, non tutte le corti d'appello sono in grado di esprimere un numero di componenti tale da consentire la formazione di più sottocommissioni e conseguentemente non sono possibili abbinamenti indiscriminati tra commissioni e candidati.

In considerazione della *ratio* sottesa alla norma che prevede la formazione delle sottocommissioni, che è quella di garantire la celerità delle operazioni di revisione degli elaborati e, successivamente, di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, l'Amministrazione procederà alla formazione delle sottocommissioni con riferimento alla commissione esaminatrice e non anche a quella che assiste allo svolgimento della prova scritta, cosicché, per tornare all'ipotesi esemplificativa di cui sopra, il numero di candidati ammessi alla prova scritta nella corte d'appello di Roma, inciderà sull'ampiezza della commissione istituita presso la corte d'appello di Milano, che in base al sorteggio è la commissione esaminatrice dei candidati di Roma, mentre la commissione istituita presso la corte d'ap-

pello di Roma sarà dimensionata in ragione del numero dei candidati della corte d'appello che sarà risultata abbinata a Roma, in esito al sorteggio.

Rimane esclusa dal novero delle sedi di esame considerate ai fini degli abbinamenti, la sezione distaccata di Bolzano presso la corte d'appello di Trento, in ragione della peculiarità della disciplina dettata dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice, in attuazione del principio della tutela del bilinguismo. A ciò consegue che per questo solo aspetto il presente decreto non troverà applicazione per i candidati della sezione distaccata di Bolzano.

Sono state, infine, condivise e recepite le istanze avanzate dal CNF in ordine alla eliminazione dell'utilizzo dei codici commentati con la giurisprudenza dal novero degli strumenti consultabili dai candidati in sede di esame, nonché il divieto per i membri dei consigli dell'Ordine di far parte delle commissioni esaminatrici. Si tratta di misure volte a conferire all'esame di abilitazione in oggetto maggiore rigore, garantendo una più elevata qualificazione professionale e maggiore trasparenza, in linea con l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione della giustizia.

In ottemperanza all'articolo 77 della Costituzione, l'accluso decreto-legge viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il decreto-legge, al fine di sottrarre la correzione degli elaborati scritti al principio della territorialità, prevede il trasferimento degli elaborati redatti dai candidati presso le commissioni esaminatrici individuate con il sorteggio secondo quanto indicato all'articolo 2 del decreto medesimo. Gli oneri finanziari recati dal presente provvedimento riguardano soltanto i costi connessi alla spedizione dei plichi, il cui servizio, in ragione del rispetto dei tempi di consegna e di imprescindibili esigenze di garanzia, viene affidato al Corpo di polizia penitenziaria, allo scopo utilizzando il personale e i mezzi in dotazione. La spedizione dei plichi avverrà tra le 26 corti d'appello sedi di esame.

Per la quantificazione degli oneri questa amministrazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

n. 30.000 candidati all'anno (dati forniti dalla Direzione generale della giustizia civile sulla media dei partecipanti negli ultimi tre anni agli esami di avvocato);

n. 1150 buste per corte d'appello (numero medio delle buste contenenti gli elaborati relativi alle tre prove scritte);

n. 3 unità di personale di Polizia penitenziaria (un ispettore e due agenti per ciascun trasferimento);

n. 26 trasferimenti tra corti d'appello (di cui 16 via terra e 10 con mezzo aereo, da utilizzare soprattutto da e per le corti d'appello delle isole maggiori);

n. 3 giorni di missione per il personale di Polizia penitenziaria (trasferimenti via terra);

n. 1 giorno di missione per il personale di Polizia penitenziaria (trasferimenti mezzo aereo);

euro 12,27 costo di missione giornaliera per gli ispettori e per gli agenti;

chilometri 600 distanza media dei trasferimenti via terra;

euro 0,77 costo chilometrico dei mezzi per trasferimento via terra, comprensivo dei pedaggi autostradali;

euro 250,00 costo medio passaggio aereo a/r da e per le isole.

Si precisa che non sono state considerate le spese di vitto e alloggio in quanto per il personale di polizia penitenziaria si utilizzano strutture domestiche, quali mense di servizio e caserme dell'Amministrazione.

RIEPILOGO DEGLI ONERI

Costo di ciascun trasferimento via terra (chilometri 600 x euro 0,77 + euro 12,27 x 3 unità x 3 giorni)	euro	575,24
Costo totale dei trasferimenti via terra (n.16) ...	euro	9.203,86
Costo di ciascun trasferimento mezzo aereo (euro 250,00 x 3 unità + euro 12,27 x 3 unità x 1 giorno)	euro	786,81
Costo totale dei trasferimenti mezzo aereo (n.10) .	euro	7.868,10
Costo complessivo annuo . . .	euro	17.071,96

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il decreto-legge è finalizzato a realizzare un intervento di razionalizzazione delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense, non più differibile attesa la grave disomogeneità che caratterizza, ormai da anni, gli esiti della predetta prova, con gravi ricadute sul piano della efficienza e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Il numero di candidati e di promossi che ogni anno conseguono l'abilitazione è significativamente alto, stimabile all'incirca in 15.000 nuovi avvocati, ed inoltre la distribuzione del numero dei promossi è del tutto disomogenea, atteso che talune sedi funzionano da veri e propri catalizzatori di praticanti, con percentuali di promossi particolarmente elevate rispetto al numero degli ammessi a sostenere l'esame, mentre in altre sedi si sono registrate percentuali molto ridotte di promossi, con conseguente intollerabile disparità di trattamento.

In questa prospettiva, risulta necessario ed improcrastinabile porre un argine al fenomeno da ultimo rappresentato, anche in considerazione degli esiti poco significativi della misura adottata di recente, costituita dall'invio di ispettori ministeriali presso ogni sede d'esame.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto-legge muove dalla considerazione che il punto dolente dell'attuale sistema è rappresentato dalla discrezionalità riconosciuta ai candidati nella individuazione della sede d'esame, che si attua attraverso la scelta della sede di conclusione della pratica legale, con il solo limite che in tale sede debba essere effettuato almeno l'ultimo semestre di pratica.

Questa discrezionalità ha prodotto, negli anni, il fenomeno dei trasferimenti « di comodo » in sedi -normalmente periferiche- distinte per l'alto numero percentuale di candidati promossi. Tenuto conto che non si può incidere sulla libertà di circolazione dei candidati, ai quali deve continuare ad essere riconosciuta la possibilità di trasferirsi nel periodo di svolgimento della pratica legale, si è ritenuto di operare sul diverso piano della corrispondenza tra sede d'esame e commissione esaminatrice, così da introdurre un elemento di imprevedibilità che limiti, in radice, l'utilità dei trasferimenti finalizzati alla scelta della sede d'esame.

Ciascuna commissione esaminatrice, istituita come di regola presso ogni corte d'appello, esaminerà i candidati di altra corte d'appello secondo gli abbinamenti che risulteranno da sorteggio e che il Ministro della giustizia, con proprio decreto, renderà noti anno per anno.

Ai fini del giusto contemperamento delle esigenze organizzative, le prove scritte saranno svolte -come avviene attualmente- presso la corte d'appello di appartenenza dei candidati e saranno presenziate dalle commissioni istituite presso ciascuna corte d'appello, mentre la revisione degli elaborati sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici, individuate a seguito degli abbinamenti sorteggiati, previo trasferimento delle buste contenenti i predetti elaborati, da una corte d'appello all'altra, a mezzo della Polizia penitenziaria.

La successiva prova orale sarà svolta presso la corte d'appello ove è istituita la commissione esaminatrice, e pertanto saranno i candidati ammessi a sostenere tale prova a doversi trasferire, per il tempo necessario, presso la sede della commissione.

Con riguardo alla formazione delle commissioni esaminatrici, è introdotto il divieto di partecipazione per gli avvocati membri dei consigli dell'Ordine ed è innalzato, da duecentocinquanta a trecento, il limite numerico di candidati che consente la integrazione delle commissioni esaminatrici con componenti supplenti, ai fini della formazione di sottocommissioni.

Sono, inoltre, introdotte modifiche che razionalizzano lo svolgimento della pratica legale e modifiche del contenuto dell'esame, con riferimento alla eliminazione dei codici commentati dalla giurisprudenza dal novero degli strumenti consultabili in sede di prove scritte ed alla sostituzione della materia orale del diritto ecclesiastico con quella del diritto comunitario.

Lo strumento normativo primario è reso necessario dal rango della normativa che disciplina l'esame di abilitazione alla professione forense, costituita dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Tale circostanza ha comportato l'utilizzo dello strumento primario per intervenire anche sulla disciplina della pratica legale, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, che avrebbe potuto, di per sé, costituire oggetto di modifica con intervento regolamentare, attesa la stretta connessione tra la disciplina dell'esame di abilitazione e quella della pratica, unitamente alla esigenza della rapidità dell'intervento riformatore.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto-legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, in quanto

l'esame di abilitazione è organizzato e gestito a livello centrale dall'Amministrazione della giustizia e la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza delle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Il decreto-legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il decreto-legge ha ad oggetto, per la parte preponderante, materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione, ad eccezione della disciplina della pratica legale.

Lo strumento normativo primario è reso necessario dal rango della normativa che disciplina l'esame di abilitazione alla professione forense, costituita dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni, in quanto l'intervento sul tessuto normativo vigente consiste essenzialmente in modificazioni di carattere organizzativo, tenuti fermi gli elementi che già caratterizzano la preparazione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, trattandosi di intervento modificativo della normativa vigente.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il decreto-legge interviene sulla materia dell'esame per l'abilitazione alla professione forense ed ha, quindi, come destinatari, oltre alla generalità dei consociati per quanto attiene agli aspiranti avvocati, l'Amministrazione della giustizia, cui fa capo la gestione dell'esame, nelle componenti sia centrale che periferiche, l'Ordine professionale degli avvocati e la componente universitaria, che, unitamente ai magistrati di grado d'appello dei singoli distretti, concorrono a costituire le commissioni esaminatrici.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'intervento normativo risponde prioritariamente all'esigenza di dare piena attuazione, nella materia *de qua*, al precetto costituzionale del buon andamento della azione della pubblica amministrazione, di cui la trasparenza e correttezza costituiscono corollari.

Le segnalazioni e osservazioni pervenute all'Amministrazione della giustizia in questi anni, anche sotto forma di numerose interrogazioni parlamentari, testimoniano inequivocabilmente la diffusa sfiducia nell'attuale sistema, oltre a sollecitare interventi di contenuto correttivo.

Tra i soggetti destinatari del provvedimento la componente professionale, rappresentata dal Consiglio nazionale forense, resa edotta delle modifiche approntate, ha sostanzialmente condiviso le scelte effettuate.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Il decreto-legge ha come obiettivo dichiarato di porre fine al deprecabile fenomeno dei trasferimenti in massa degli aspiranti avvocati presso sedi d'esame « di comodo », così da rendere la prova di abilitazione per l'esercizio della professione legale ugualmente impegnativa su tutto il territorio nazionale, restituendo serietà e dignità all'accesso alla professione legale, e recuperando correttezza e trasparenza all'azione della pubblica amministrazione.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

In considerazione dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per la sua attuazione.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano aspetti di criticità, tenuto conto di quanto detto alla lettera precedente.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la così detta « opzione nulla » risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto-legge è lo strumento più appropriato, attesa la necessità di operare a livello di normazione primaria e tenuto conto della urgenza di introdurre le modifiche di sistema prima del prossimo bando di esame.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

ARTICOLO 9. *Certificato di compimento della pratica.* 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la corte di appello presso cui il praticante può sostenerne gli esami di procuratore legale.

Articolo 15, 23, 21 commi primo e secondo e 17-bis comma 3 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

ARTICOLO 15. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente.

Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

Nell'ipotesi preveduta nell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.

ARTICOLO 23. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-*bis*.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

ARTICOLO 21. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

(omissis).

ARTICOLO 17-*bis* *(omissis)*. 3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

(omissis).

Articolo 22, commi 4 e 6, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

ARTICOLO 22. *(omissis)*. 4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di

grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

(omissis).

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003.

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Certificato di compimento della pratica)*. — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il

certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:

« Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il

quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: « anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « scritti, » sono inserite le seguenti: « codici commentati, ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera *a)*, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

ARTICOLO 6.

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine »;

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: « duecentocinquanta » è sostituita dalla seguente: « trecento ».

ARTICOLO 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,52



14PDL0044270